DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA EDILIZIA. (TESTO B)

Art. 69

(L) Accertamenti delle violazioni (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)

I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verra' inoltrato all'Autorita' giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i provvedimenti di cui all'articolo 70.

Versione in vigore dal 1 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)
Estremi	Decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378
Parte	II — Normativa tecnica per l'edilizia
Capo	II — Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica
Sezione	II — Vigilanza
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-378-2001/art-69-l-accertamenti-delle-violazioni-legge-5-novembre-1971-n-1086-art-11

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it